

Oggetto registro di anagrafe condominiale, art. 1130 c.c.

Gentile Signore,

l'articolo 1130 c.c., che entrerà in vigore il prossimo 18 giugno, impone di tenere un registro di “*anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza*”

La normativa prevede espressamente: “*Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, **l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili***”

Per agevolare la Sua comunicazione obbligatoria per legge, trasmetto la scheda allegata che Ella dovrà compilare **sotto la sua personale responsabilità**, evitando inutili attività e conseguenti addebiti di spese.

Ella potrà anche trasmettere la documentazione che reputa utile per l'acquisizione dei dati richiesti dalla legge (sopra tutto in relazione alle condizioni di sicurezza).

L'invio dei documenti, benché non sia obbligatorio per legge, viene suggerito sia per la completezza dell'archivio di anagrafe condominiale che per evitare possibili disguidi.

Con i migliori saluti.

L'Amministratore